

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE**

n. 0000465 del 20/02/2025 - Proposta n. 0000512 del 19/02/2025

Oggetto: Art.3 della Legge Regionale n.13 del 28.03.2019: Individuazione del RULA (Responsabile Unico delle Liste di Attesa) dell'ASL BR.

PREMESSO che:

l'art. 3 della Legge Regionale n.13 del 28.03.2019 ad oggetto *"Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti"* ha stabilito:

1. *"...che i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico provvedono a nominare il Responsabile unico aziendale delle liste d'attesa (RULA), a cui attribuiscono le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali contenuti nel Piano aziendale sulle liste d'attesa da adottare con validità annuale.*
2. *Il RULA è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano aziendale sulle liste d'attesa, delle attività di cui all'articolo 1 e provvede al controllo sull'avvenuto adempimento.*
3. *I RULA devono essere nominati tra il personale in servizio presso le rispettive organizzazioni sanitarie, dotati di qualifica dirigenziale ed esperienza coerente con la funzione da assolvere. Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d'attesa comporta la mancata erogazione della retribuzione di risultato.*
4. *Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d'attesa esclude la erogazione della retribuzione di risultato, totale o parziale, a seconda dei livelli di raggiungimento degli stessi obiettivi, e determina l'avvio del procedimento di decadenza del direttore generale ai sensi della normativa vigente.*
5. *Il RULA detiene e aggiorna apposito registro in cui sono riportati volumi, tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio di cui all'articolo 1. Segnala al direttore generale e all'organismo paritetico di promozione e verifica dell'ALPI le inadempienze e le violazioni alle disposizioni della presente legge e all'atto aziendale di cui all'articolo 5 del r.r. 2/2016.*
6. *Con decreto del Presidente della Giunta regionale, i RULA sono organizzati in coordinamento regionale presieduto dallo stesso Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, con competenza funzionale a monitorare l'andamento del processo di riduzione dei tempi d'attesa, a proporre iniziative di coordinamento dalle aziende e strutture sanitarie finalizzate a ridurre eventuali disomogeneità territoriali nella gestione delle liste d'attese e a proporre iniziative di supporto reciproco dalle aziende e strutture sanitarie regionali per superare condizioni di particolare criticità e a promuovere un sistema regionale di gestione informatizzata delle liste d'attesa, con l'utilizzo delle più innovative tecnologie per il monitoraggio e l'accessibilità diretta.,*

PRESO ATTO che:

- questa Azienda, con Delibera del Direttore Generale n.1392 del 09.07.2020 individuava la Dr.ssa Gabriella PADOLECCHIA, Dirigente Amministrativo in servizio presso la U.O. "Controllo di Gestione", quale Responsabile Unico delle Liste di Attesa (RULA) dell'ASL BR;
- con successiva nota prot. 12409 del 07.02.2023 la Dott.ssa Padolecchia comunicava alla Direzione Generale p.t. le dimissioni da RULA aziendale, in quanto con Delibera del Direttore Generale era stato alla stessa assegnato l'incarico di Responsabile U.O.S. "Cup e Sistemi informativi" con funzioni di Cup manager e che tale figura, a mente di quanto stabilito dalla DGR n,735/2019 *"deve essere figura diversa dal RULA"*

CONSIDERATO che:

- quest'Azienda con Delibera del Direttore Generale n.3168 22.12.2023 adottava il Regolamento Aziendale per la Gestione delle Liste d'Attesa in ottemperanza alla Delibera Giunta Regionale n. 1568 del 13/11/2023 *"D.G.R. n.262 del 06/03/2023 - Disposizioni attuative e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" dell'art. 4, commi 9 septies e 9 octies"*, quale parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento ;
- che l'art.A.8 del suddetto regolamento stabiliva che *"..Nelle more dell'individuazione del nuovo RULA aziendale che, ai sensi della DGR 735/2019, deve essere figura diversa dal CUP Manager, le attività vengono così distribuite:*
 - sorveglianza sulla gestione delle Liste d'attesa in regime di ricovero o specialistica ambulatoriale di competenza dei Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri e dei Direttori di Distretto che si coordineranno con la Direzione Sanitaria Aziendale;
 - invio dei dati previsti per il monitoraggio delle liste di attesa ed invio periodico alla Direzione Strategica dei tempi di attesa risultanti dal monitoraggio delle prestazioni PNGLA ex post ed ex ante, come pubblicati sul Portale Regionale e della reportistica relativa alle agende SSN e solventi di competenza del Responsabile CUP;
 - invio alla Direzione Strategica della reportistica mensile relativa all'attività istituzionale ed ALPI e per singolo professionista di competenza dell'Ufficio ALPI;
 - trasmissione periodica dei report dell'attività istituzionale ed ALPI obbligatori previsti dalla L.R. 13/2019 e DGR n. 1568/2023 al Portale Regionale e report mensili relativi all'attività istituzionale ed ALPI e per singolo professionista di competenza dell'Ufficio ALPI."

Richiamato il punto 5) della DGR n. 262/2023, stabilisce che le Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale assicurano, mediante il Responsabile Unico Liste d'Attesa (RULA), lo svolgimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza sulla gestione delle Liste d'attesa in regime di ricovero o specialistica ambulatoriale

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, procedere alla individuazione del Responsabile Unico delle Liste di Attesa (R.U.L.A.)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di nominare, nel richiamo della L.R. n. 13/2019 Dott.ssa Susi EPIFANI, Dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. della U.O.C. "Statistica ed Epidemiologia", quale RULA -Responsabile Unico delle Liste di Attesa di questa Azienda.
2. di dare atto che il RULA dovrà espletare la propria attività nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia sopra citate, provvedendo ad ogni adempimento previsto per legge;
3. di stabilire che il RULA potrà avvalersi, qualora necessario e per quanto di competenza, del supporto di ogni Servizio/Ufficio di questa Azienda il cui coinvolgimento dovesse risultare necessario per l'attuazione del Piano aziendale per la gestione delle liste di attesa;
4. di dare atto altresì che il presente atto non comporta oneri a carico di questa Azienda;
5. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Dr.ssa Susi Epifani, alla Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute - Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, al Direttore U.O. Controllo di Gestione, Al Dirigente Responsabile Gestione Rischio Clinico, al Referente ALPI, ai Direttori Medici degli Ospedali ai Direttori dei Distretti SS.SS..

Il Direttore Amministrativo

(Avv. Loredana Carulli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario

(Dott. Vincenzo Gigantelli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale

(Dott. Maurizio De Nuccio)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.